

SERVIZIO DI DIRETTORE DI PISTA, PRESSO LE PISTE DI SCI DI FONDO IN LOC. PONT E DEGIOZ - ADDETTO ALLA VENDITA BIGLIETTI - SOSTITUTO, IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA, ALLA BATTITURA DELLE PISTE - ADDETTO AL SERVIZIO DI SOCCORSO, DI SEGUITO DENOMINATO PISTEUR-SECOURISTE PRESSO LA PISTA DI SCI DI FONDO IN LOC. LE PONT NEL COMPRESORIO SCIISTICO DEL COMUNE DI VALSAVARENCHÉ - STAGIONE 2020/2021 - CIG Z372EFC94F

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di Direttore di Pista presso le piste di sci di fondo in località Le Pont e Dégiroz, di Addetto al servizio di soccorso, di seguito denominato pisteur-secouriste, e di addetto alla vendita di biglietti relativamente alle piste per la pratica dello sci di fondo in Località Le Pont, nonché del servizio di battitura piste in sostituzione dell'appaltatore incaricato, in caso di necessità ed urgenza, in Località Le Pont e Dégiroz.

In particolare, l'appalto concerne, congiuntamente:

- 1. Attività di Direttore di pista**, secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 (Direttore delle piste) della Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 "Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione" ed in particolare con riferimento ai contenuti:
 - del comma 1: *L'esercizio dell'attività di direttore delle piste di cui all'articolo 9 della l.r. 9/1992 è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all'articolo 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 9;*
 - del comma 2: *L'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore delle piste può essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell'esercizio dell'attività sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i direttori per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata dell'elenco regionale di cui all'articolo 9;*
 - del Provvedimento Dirigenziale della regione Autonoma Valle d'Aosta n. 3045 del 05/06/2018 concernente il "profilo professionale del Direttore di pista".
- 2. Attività di addetto al servizio di soccorso, pisteur-secouriste**, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4 (Pisteur-secouriste) della Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 "Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione" ed in particolare con riferimento ai contenuti:
 - del comma 1: *E' istituita la figura del pisteur-secouriste, quale operatore addetto al recupero e al primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste di sci.*
 - del comma 2: *Al pisteur-secouriste sono affidate anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle piste ed all'informazione alla clientela.*
 - del comma 2ter: *L'esercizio dell'attività di pisteur-secouriste è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all'articolo 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 9.*

L'addetto al servizio di soccorso - Pisteur-secouriste deve inoltre essere in possesso dell'abilitazione BLSD (Basic Life Support Defibrillation) o deve acquisire tale abilitazione prima dell'avvio del servizio.

In relazione ai disposti di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.r. n. 2/1997 sono altresì affidati i seguenti ulteriori compiti:

- 1) Comunicazione chiara ed esaustiva agli sciatori, volta alla prevenzione di infortuni e all'informazione in generale riguardante l'attività sciistica (a titolo esemplificativo: condizioni della pista, del manto nevoso, indicazioni in merito al grado di difficoltà della pista);
- 2) Effettuazione di operazioni di manutenzione delle piste e del servizio di apertura e chiusura delle stesse, in particolare la cura della posa e della rimozione dei materiali e della segnaletica di sicurezza (reti, transenne, materassi, segnali), incluso il trasporto degli stessi da e alle rimesse comunali in Località Le Pont, secondo le disposizioni impartite dal Direttore di pista.

- 3) Installazione dei materiali e della segnaletica di sicurezza in tempo utile all'apertura delle piste all'inizio della stagione sciistica (su disposizione del Direttore di pista);
 - 4) Rimozione del materiale e della segnaletica di sicurezza entro 30 giorni dall'avvenuta chiusura delle piste a fine stagione invernale;
 - 5) Tenuta e aggiornamento dell'inventario dei materiali e dei dispositivi di sicurezza afferenti alla pista di fondo di Le Pont;
 - 6) Verifica del possesso in capo agli sciatori del biglietto attestante l'avvenuto pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale per l'utilizzo dell'impianto per la pratica dello sci di fondo.
- 3. Attività di vendita dei biglietti**, consistente nella vendita dei biglietti forniti dal Comune di Valsavarenche per la fruizione della pista in Località Le Pont. Pubblicazione all'ingresso della pista delle tariffe.
- 4. Il servizio di Battitura delle piste di fondo del comprensorio comunale, comprendente le piste di Le Pont e Dégiroz, in sostituzione dei soggetti incaricati, solo in casi di estrema necessità ed urgenza**, per la durata necessaria, utilizzando i mezzi a tale scopo destinati, forniti dal Comune di Valsavarenche;

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO E MODALITA' DI GESTIONE.

La durata del contratto è stabilita dalla durata della stagione sciistica della Stagione 2020/2021.

Presumibilmente l'avvio del servizio dovrà avvenire entro il **15 novembre 2020** e concludersi entro il **15 aprile 2021**.

Il servizio deve essere assicurato quotidianamente, durante tutti i periodi di apertura delle piste e secondo l'orario di apertura delle stesse stabilito in accordo con l'Amministrazione comunale (indicativamente tutti i giorni dalle 9:30 alle 16:00).

In caso di impossibilità a prestare il servizio l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla propria sostituzione attingendo a personale qualificato ai sensi della L.r. 15 gennaio 1997, n. 2 e per la durata strettamente necessaria senza che ciò possa costituire cessione del contratto o subappalto.

Il servizio di pisteur-secouriste dovrà essere garantito anche lungo il tracciato da percorrere senza gli sci (a piedi, con ciaspole, slitte ecc.), adiacente le piste di fondo, eventualmente predisposto dalle ditte incaricate dall'Amministrazione comunale della battitura delle piste stesse.

La vendita dei biglietti per l'utilizzo delle piste da sci verrà effettuata in nome e per conto del Comune di Valsavarenche che fornirà all'operatore economico aggiudicatario i biglietti da vendere e le relative tariffe.

Il ricavato della vendita dei biglietti verrà versato al Comune di Valsavarenche.

Il servizio per quanto concerne l'attività di Direttore di pista e di Pisteur-secouriste dovrà essere svolto oltre che nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, adempimenti assicurativi, fiscali e previdenziali nel pieno rispetto delle normative regionali regolanti la specifica attività ed in particolare:

- Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (*Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione*);
- Provvedimento Dirigenziale della regione Autonoma Valle d'Aosta n. 3045 del 05/06/2018.

A titolo esemplificativo si elencano le mansioni ritenute più rilevanti in capo ai soggetti o al soggetto aggiudicatario:

- 1) DIRETTORE DI PISTA:** L'attività di Direttore di pista è disciplinata dalla Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (*Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione*) e dal Provvedimento Dirigenziale della regione Autonoma Valle d'Aosta n. 3045 del 05/06/2018.

In particolare, il Direttore di pista dovrà svolgere i seguenti compiti:

- Coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste di sci di fondo;

- Coordinare il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo;
- Segnalare tempestivamente al gestore delle piste l'esistenza di potenziale pericolosità della pista;
- Coordinare la propria attività con la commissione locale valanghe istituita con la legge regionale 4 agosto 2010 n. 29;
- Sono altresì demandati al direttore delle piste i compiti di cui al comma 3 dell'art. 6 del regolamento regionale 22/04/1996 n. 2 "Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992 n. 2 e più precisamente:
 - Chiudere tutti gli accessi alle piste nelle quali, a causa delle condizioni ambientali e climatologiche, vengano a determinarsi temporanee condizioni di inagibilità o di pericolo valanghe, provvedendo altresì a segnalare la chiusura con pannelli di indicazione collocati lungo il tracciato;
 - Chiudere le piste di sci di fondo durante le operazioni di battitura con mezzi e limitare il transito dei mezzi battipista e motoslitte ai soli motivi di soccorso e servizio;
 - Eliminare dalle piste eventuali ostacoli che possano creare un pericolo all'utenza;
 - Proteggere gli ostacoli che, temporaneamente, non possono essere rimossi e provvedere, se necessario alla loro segnalazione;
 - Proteggere con barriere anti caduta i bordi delle piste in adiacenza di terreni scoscesi.

2) PISTEUR-SECOURISTE: L'attività di addetto al servizio di soccorso (pisteur-secouriste) è disciplinata dalla Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (*Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione*) e dal Provvedimento Dirigenziale della regione Autonoma Valle d'Aosta n. 3045 del 05/06/2018.

In particolare, il Pisteur-secouriste dovrà svolgere i seguenti compiti:

- Assicurare il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo in accordo con il direttore delle stesse, provvedendo al primo intervento di soccorso, al recupero ed al trasporto degli infortunati;
- Provvedere alla tempestiva chiusura delle piste di sci di fondo, su segnalazione del direttore delle piste o anche d'iniziativa propria in caso di necessità ed urgenza, ogniqualvolta fattori di rischio possano rappresentare pericolo per l'incolumità degli sciatori;
- Collaborare strettamente con il direttore delle piste per quanto concerne il controllo reti e cartellonistica e quant'altro ritenuto necessario per assicurare un'adeguata sicurezza delle piste di sci di fondo;
- Predisporre adeguati controlli sugli utenti che usufruiscono delle piste di sci di fondo al fine di verificare il possesso del relativo biglietto.
- Il Pisteur secouriste dovrà essere dotato del materiale necessario all'attività di soccorso.

L'addetto al servizio di soccorso - Pisteur-secouriste **deve inoltre essere in possesso dell'abilitazione BLSD** (Basic Life Support Defibrillation).

3) SEGNALETICA E PROTEZIONI PISTE: L'aggiudicatario dovrà rimuovere al termine della stagione invernale la segnaletica e le protezioni presenti sulle piste di sci di fondo oltre a tutto il materiale utilizzato. Dovrà, inoltre, pulire tutti i tracciati delle piste, con l'asportazione dei rifiuti eventualmente presenti sul suolo. Prima dell'inizio della stagione dovrà riposizionare la segnaletica e le protezioni e dovrà egualmente effettuare un controllo sui tracciati provvedendo a rimuovere materiali ed ostacoli presenti su di essi mettendo in sicurezza le strutture presenti.

L'appalto del servizio comprende inoltre:

- Pubblicazione all'ingresso della pista delle tariffe;
- Gestione dell'accesso alla pista, con consegna ai fruitori dei biglietti e incasso del corrispettivo dovuto;
- Oltre alla normale preparazione delle piste, l'aggiudicatario, in occasione di competizioni anche organizzate in accordo o con il patrocinio del Comune, dovrà, se richiesto e senza variazioni del corrispettivo dell'appalto, effettuare le operazioni di:
 - Posa delle recinzioni e delle protezioni ai bordi delle piste;
 - Posa della segnaletica lungo le piste;

- Posa di eventuali striscioni e segnali indicatori di arrivo e di partenza;
- Posa di bandierine per la segnalazione del tracciato;
- Allestimento della zona di partenza e di arrivo, compresi l'impianto di cronometraccio e l'impianto voce, se necessari;
- Eventuale reperibilità di almeno un dipendente per coadiuvare gli organizzatori e il servizio di soccorso sulle piste.

4) RICAVI GESTIONE PISTE DI FONDO: L'aggiudicatario deve svolgere altresì i seguenti compiti:

- Provvedere alla vendita dei biglietti, questi forniti dall'Amministrazione comunale, per l'utilizzo delle piste di fondo in Località Le Pont.
- Versare l'ammontare dell'introito al Comune di Valsavarenche secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante:

- L'appaltatore ha l'obbligo di gestire con capacità di iniziativa, cura, diligenza e cortesia le attività oggetto del contratto, allo scopo di dare i migliori servizi all'utenza e perseguire, così, il fine di promozione turistica e sociale voluta dal Comune, oltre che la giusta remunerazione del proprio lavoro.
- Le tariffe devono essere esposte al pubblico con indicazione del provvedimento comunale che le stabilisce.
- Il Comune ha il diritto di vigilare sull'andamento del servizio e di ottenere tutte le informazioni che riterrà opportune dall'appaltatore, ivi compresi dati statistici sull'utenza.

Oneri a carico dell'appaltatore: Oltre a quanto indicato in altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore:

- l'assunzione, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente all'espletamento del servizio;
- l'acquisizione di tutti i titoli amministrativi e sanitari (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento dei servizi affidatigli;
- la stipulazione di una polizza assicurativa come meglio specificato al successivo articolo;
- gli oneri inerenti all'applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- tutti gli oneri fiscali e tributari connessi con l'esecuzione del contratto d'appalto;
- le imposte e le spese relative e conseguenti al contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione, ove dovuta.

Oneri a carico della stazione appaltante: Oltre a quanto indicato in altri articoli del presente capitolato, sono a carico della stazione appaltante:

- la fornitura e la manutenzione dei materiali e della segnaletica di sicurezza da posare e installare lungo la pista;
- la fornitura dei biglietti per la fruizione delle piste;
- la messa a disposizione di una postazione internet per l'aggiornamento del sito regionale.
- la fornitura di tutte le macchine e le attrezzature necessarie per la gestione dei servizi e la manutenzione dei beni

ART. 3 – VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dell'appalto posto a base d'asta è pari a € 27.000,00 (euro ventisette/mila/00).

L'importo si intende al netto degli oneri IVA ed è comprensivo di ogni onere, nessuno escluso, finalizzato all'esecuzione del contratto.

Per quanto concerne le operazioni di battitura piste in sostituzione, le stesse vengono contabilizzate in economia al costo orario di 30,00 €/ora ribassabili;

Art. 4 - RAPPORTO CONTRATTUALE

Le presenti Specifiche tecniche costituiscono atto di natura contrattuale tra il Comune di

Valsavarenche ed il soggetto aggiudicatario, costituisce vincolo per il prestatore di servizi ed il loro contenuto sarà trasposto in forma di contratto, redatto nelle forme stabilite dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

ART. 5 – SUBAPPALTO

In relazione alla natura del servizio NON È CONSENTITO IL SUBAPPALTO.

ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

L'appaltatore si obbliga all'osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza.

L'appaltatore assume in sé ogni onere e responsabilità in materia di sicurezza ed obblighi ai sensi del dlgs 81/2008, sia con riferimento agli utenti sia con riferimento al personale.

ART. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dei servizi appaltati, dei rapporti con gli utenti e con i terzi: in specifico l'appaltatore solleva il Comune di Valsavarenche da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti.

L'appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti:

- alla responsabilità per danni a persone o cose con un massimale non inferiore **ad € 2.000.000,00 per sinistro**;
- a catastrofe con un massimale non inferiore **ad € 1.000.000,00 per sinistro**;

Copia della polizza dovrà essere presentata al momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 8 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI

L'importo contrattuale a corpo verrà versato all'aggiudicatario su presentazione di fattura in due rate così suddivise:

- **50% entro il 31 gennaio 2021;**
- **50% ad avvenuta ultimazione del servizio.**

Il pagamento della parte in economia verrà liquidato previa rendicontazione (bollettario orario), in unica soluzione, ad ultimazione del servizio.

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato dell'aggiudicatario ai sensi dall'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, previa indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto predetto. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della medesima legge.

Sull'importo netto progressivo di quanto viene liquidato è operata una trattenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica da parte della stazione appaltante dell'esatta esecuzione del contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 9 - VIGILANZA E CONTROLLI

La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione dei servizi disciplinati dal presente Capitolato competono all'Ente Appaltante, che può disporre in qualsiasi momento tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio, onde verificarne l'esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente.

A tal fine, l'appaltatore è tenuto a collaborare, fornendo tutte le informazioni in suo possesso che le vengano richieste.

Prima dell'inizio del servizio ed alla conclusione dello stesso, il gestore ed un rappresentante del Comune di Valsavarenche effettueranno un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e dei materiali necessari per l'espletamento delle attività affidate, redigendo apposito **verbale**.

Al termine del contratto le attrezzature ed il materiale di proprietà comunale torneranno nella piena

disponibilità dell'Amministrazione comunale.

ART. 10 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) saranno a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente capitolato è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui sarà chiesta la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, sarà a carico del committente.

ART. 11 - INADEMPIENZE, PENALITÀ, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora fosse constatata inefficienza o si riscontrassero inconvenienti o mancanze nel rispetto delle presenti Specifiche tecniche, l'Amministrazione contesta l'inadempimento mediante comunicazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per fornire per iscritto le proprie giustificazioni.

Nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga congrue le giustificazioni ricevute, il Responsabile del servizio competente può richiamare l'appaltatore al rispetto dei termini concordati ed accettati, ovvero, nei casi più gravi, applicare una penale fino a 500,00 euro a seconda della gravità dell'inadempienza riscontrata.

Il grave inadempimento o la non osservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi discendenti dal rapporto contrattuale - instaurato mediante l'accettazione del servizio e di quanto indicato negli atti di gara - contestati formalmente dal Dirigente competente per tre volte comportano la risoluzione del rapporto senza che l'appaltatore possa pretendere alcunché se non quanto già maturato.

In ogni caso, la stazione appaltante potrà avvalersi degli istituti della risoluzione del contratto e del recesso nei modi di cui al dlgs 50/2016.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto, con particolare riferimento all'art. 3 della succitata legge.

Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto di appalto, ai sensi del dell'art. 3, c. 8, L. 136/2010 e s.m.i., può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorché le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche, della società Poste italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità.

Ulteriori obblighi dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 3, c. 9, l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, si trasmette:

- **Codice Identificativo Gara (CIG): Z372EFC94F**

da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti dell'appalto unitamente a numero di conto corrente dedicato e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

In riferimento al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di "privacy"), la controparte negoziale del Comune autorizza espressamente lo stesso, nell'ambito dei procedimenti connessi e consequenziali all'esecuzione del presente contratto, al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, ove necessari per la corretta esecuzione stessa. Ai sensi dell'art. 13 del sopracitato D. Lgs. n. 196/2003, la medesima controparte negoziale è informata che i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Valsavarenche a soli fini contrattuali, garantendosi i diritti di cui allo stesso D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO

In tema di anticorruzione (L. 190/2012) troveranno applicazione gli artt. 2 e 17 del Codice di comportamento adottato con propria deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 24/01/2014. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei Dipendenti degli Enti di cui all'art. 1, comma 1 della L.R. 22/2010, il presente contratto si intende risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice medesimo. Ai sensi dell'art. 17 del Codice di Comportamento, l'Amministrazione, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere al contraente copia del Codice stesso.

ART. 14 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ivi comprese le norme del codice civile.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le controversie che derivino dall'interpretazione o dall'applicazione del presente capitolato sarà esclusivamente quello di Aosta.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 ed ai sensi dell'art. 13 del decreto medesimo, si informa che:

- a.** le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti dall'operatore economico concorrente riguardano, esclusivamente, l'espletamento della presente gara, nonché le attività ad essa correlate e conseguenti;
- b.** il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
- c.** la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;
- d.** i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 1. il personale dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
 2. ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
 3. altri soggetti della pubblica amministrazione.
- e.** i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, cui si rinvia;
- f.** titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valsavarenche nella persona del suo legale rappresentante.

Il Segretario comunale
Daniele Giuseppe Restano